



Lega Italiana Fibrosi Cistica - Onlus **Comitato di Trento** **Associazione Veneta**

INVALIDITÀ CIVILE: DEFINIZIONI

L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettuale, della vista o dell'udito. In medicina si distingue la menomazione (perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche), la disabilità (limitazione o perdita conseguente a una menomazione della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano), e l'handicap (condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità, che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona in base all'età, al sesso e ai fattori socio-culturali). A seguito di un evento morboso, sia esso una malattia (congenita o meno) o un incidente, una persona può subire una menomazione, ovvero la perdita o anomalia strutturale o funzionale, fisica o psichica. La menomazione può poi portare alla disabilità, ovvero alla limitazione della persona nello svolgimento di una o più attività considerate normali per un essere umano della stessa età. Infine, la disabilità può portare all'handicap, cioè allo svantaggio sociale che si manifesta a seguito dell'interazione con l'ambiente. La sequenza descritta non è comunque sempre così automatica.

L'invalidità di cui stiamo parlando è però un concetto più legato alla legge civile che alla medicina, anche se riguarda inevitabilmente un decadimento delle condizioni di salute e quindi del benessere. L'esatta definizione di **invalidità civile** risale al 1971 (Legge 118/1971) ed è

la seguente: "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita (comprendenti) gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età." L'invalidità è allora "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro.

In linea generale, l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. Viene inoltre indicata la percentuale di invalidità per i maggiori di quindici anni ai fini dell'iscrizione alle liste speciali di collocamento ai sensi della Legge 68/1999. Una serie di leggi e decreti definiscono le modalità per la valutazione dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, e indicano le relative percentuali di riferimento.



L'[accertamento delle minorazioni civili](#) è effettuato dalle specifiche Commissioni operanti presso ogni Azienda Usl; viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per la [valutazione dello stato di handicap](#) ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e produce un verbale di certificazione diverso ("certificato di prima istanza").

ma istanza").

Riferimenti legislativi:

[Legge 30/03/1971 n. 118 \(art. 2\)](#)

[Decreto Legislativo 23/11/1988 n. 509](#)

[Decreto Ministeriale Ministero della Sanità 05/02/1992](#)

LE PENSIONI AGLI INVALIDI CIVILI

Si tratta di una serie di prestazioni di natura assistenziale a cui hanno diritto gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo.

Il riconoscimento dell'invalidità spetta alle Regioni, che verificano i requisiti sanitari attraverso Commissioni mediche istituite presso le Aziende Sanitarie Locali (Asl o altrimenti denominate).

In linea generale, l'Inps ha solo il compito di provvedere al pagamento mensile dell'assegno. Solo in alcuni casi, a seguito di specifici accordi, le Regioni possono demandare all'Inps il riconoscimento amministrativo della prestazione di invalidità civile.

Recenti modifiche legislative hanno trasferito all'Inps le residue competenze del Ministero dell'Economia e delle Finanze in tema di verifiche sanitarie dell'invalidità civile successive al suo riconoscimento.

I LIMITI DI REDDITO PER GLI INVALIDI CIVILI (anno 2008)			
Tipo di prestazione		Limite di reddito personale annuo	Importo mensile
invalidi civili	Assegno di assistenza	€ 4.238,26 (lordi)	€ 246,73
	Indennità di frequenza minori	€ 4.238,26 (lordi)	€ 246,73
	Pensione di inabilità	€ 14.466,57 (lordi)	€ 246,73
	Indennità di accompagnamento	senza limite	€ 465,09


LA DOMANDA

La domanda di riconoscimento

La richiesta di riconoscimento di invalidità va presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore o curatore), alla Commissione dell'Azienda Usl di residenza. La domanda si presenta dopo aver compilato un modulo disponibile presso l'Azienda Usl (es. il Distretto territoriale) che è diverso per i minorenni e i maggiorenni.

Alla domanda bisogna allegare un certificazione medica che riporti la diagnosi e la tipologia della menomazione. E' possibile (non obbligatorio) allegare cartelle cliniche e altra documentazione medica (recente e significativa) in possesso del richiedente.

L'iter di riconoscimento di invalidità deve concludersi entro circa 7 mesi dalla presentazione



della domanda; entro 8-9 mesi dalla domanda si dovrebbero invece ricevere le provvidenze economiche (indennità o pensione) laddove fossero riconosciute.

La convocazione a visita

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda di accertamento la Commissione deve fissare la data di convocazione a visita. Chi ha richiesto l'accertamento riceve una comunicazione che indica la data e il luogo dove verrà effettuata la visita.

Il disabile convocato per gli accertamenti sanitari richiesti può motivare, con idonea documentazione medica, la propria eventuale impossibilità a presentarsi a visita. Questa prassi viene solitamente adottata per persone allettate o per le quali gli eventuali spostamenti siano di pregiudizio per la propria salute. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare.

La visita può essere effettuata anche in costanza di ricovero ospedaliero, in particolare nei casi di ricovero in reparti di lungodegenza o di riabilitazione.

Nel caso il richiedente sia ricoverato o domiciliato in una Azienda Usl diversa da quella di effettiva residenza, può essere richiesto l' "accertamento in rogatoria". La richiesta di accertamento va presentata all'Azienda Usl di residenza. Questa richiederà alla Commissione dell'Azienda Usl ove è domiciliato o ricoverato il richiedente di effettuare gli accertamenti sanitari del caso e di comunicarne l'esito alla Commissione competente.

La Commissione Usl

L'invalidità è riconosciuta da una commissione operante presso ogni Azienda Usl. La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.

Alla Commissione partecipa, di volta in volta, un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi

(UIC), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

La visita

Durante la visita è possibile farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia. La Commissione può, nel corso della visita, richiedere accertamenti clinici specialistici ulteriori ed acquisire successivamente agli atti gli esiti di tali verifiche prima di perfezionare la pratica.

In seguito a questa prima visita per l'invalidità, la Commissione trasmette l'esito alla [Commissione di Verifica](#) che lo convalida o meno. La Commissione di Verifica può anche convocare



a visita l'interessato per approfondimenti oppure richiedere chiarimenti alla Commissione dell'Usl.

Al termine di questo iter, la Commissione Usl trasmette all'interessato il verbale che riporta l'esito della visita con annotate le procedure da attivare per l'eventuale ricorso.

Le provvidenze economiche

Nel caso in cui l'accertamento attesti minorazioni civili che comportano l'erogazione di pensioni, assegni ed indennità, l'Usl richiede all'interessato la documentazione necessaria per la concessione delle relative provvidenze economiche e trasmette il tutto al soggetto cui è affidata la competenza della concessione delle provvidenze economiche stesse (normalmente l'Inps).

Decorrenza dei benefici economici e pagamento

I benefici economici eventualmente riconosciuti, decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'Azienda Usl.

Le prestazioni per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti possono essere rimosse presso l'ufficio postale o bancario, in contanti allo sportello o con accredito sul conto corrente.

Il ricorso

Avverso ai verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso (entro sei mesi dalla notifica del verbale) davanti al giudice ordinario (Tribunale) con l'assistenza di un legale (dal primo gennaio 2005 dunque non è più ammesso il ricorso amministrativo). Nel caso di ricorso bisogna individuare un avvocato o appoggiarsi a un patronato o ad associazioni di categoria. Se il ricorso non venisse accolto, all'interessato verrà richiesto di farsi carico delle spese legali.

L'aggravamento

Nel caso ve ne siano le condizioni, chi ha ottenuto il riconoscimento dell'invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento. La domanda si presenta dopo aver compilato lo stesso modulo di riconoscimento, disponibile presso la propria Azienda Usl. A questo va allegato un



certificato medico che precisi in modo puntuale che la disabilità si è aggravata oppure che si sono presentate nuove menomazioni.

LE PROVVIDENZE ECONOMICHE

(Le seguenti cifre sono valide per l'anno 2008)

L'indennità mensile di frequenza

L'indennità di frequenza, provvidenza a favore degli invalidi minorenni, è stata istituita dalla [Legge 11 ottobre 1990, n.](#)

[289](#).

Condizioni:

- viene elargita fino ai diciotto anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- essere stati riconosciuti "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" (L. 289/90) o "minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore";
- frequenza ad un centro di riabilitazione, a centri di formazione professionale, a centri oc-

cupazionali o a scuole di ogni grado e ordine;

- non disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro **4.238,26**.

Importo 2008: Euro **246,73** mensili.

L'indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevedeva che l'indennità mensile di frequenza fosse concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido (quindi ora è concessa anche a questi).

L'indennità di frequenza è incompatibile con l'indennità di accompagnamento. Al compimento della maggiore età bisognerà presentare una nuova domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile (con assegnazione della relativa percentuale).

L'assegno mensile di assistenza

L'assegno mensile di assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della [Legge 30 marzo 1971, n. 118](#). Quell'articolo precisava che l'assegno spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%). Successivamente il [Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509](#) (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità ([Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992](#)) e cioè solo dal 1992.

Condizioni:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- avere il riconoscimento di un'invalidità dal 74% al 99%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro **4.238,26**.

Importo 2008: Euro **246,73** per 13 mensilità.

L'assegno è incompatibile con l'erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in [assegno sociale](#) (la domanda va fatta all'Inps).

La pensione di inabilità

La pensione di inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della [Legge 30 marzo 1971, n. 118](#). Spetta agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.

Condizioni:

- età compresa fra i 18 e i 65 anni;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- avere il riconoscimento di un'invalidità pari al 100%;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro **14.466,67**.

Importo 2008: Euro **246,73** per 13 mensilità.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento. E' incompatibile invece con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale (la domanda va fatta all'Inps).

L'indennità di accompagnamento

L'indennità di accompagnamento è stata istituita dalla [Legge 11 febbraio 1980, n. 18](#). Si tratta di una provvidenza in favore degli invalidi civili totalmente inabili a causa di minorazioni fisiche o psichiche.

Condizioni:

- viene erogata indipendentemente dall'età;
- essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero titolare di carta di soggiorno;
- avere il riconoscimento di un'invalidità totale, non essere in grado di deambulare autonomamente o senza l'aiuto di un accompagnatore, o non essere in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita;
- non essere ricoverato in istituto con pagamento delle rette a carico dello Stato (o di Ente pubblico).

Importo 2008: Euro **465,09** per 12 mensilità.

L'indennità di accompagnamento è incompatibile con le erogazioni di provvidenze simili, erogate per cause di servizio, lavoro o guerra; non è incompatibile con lo svolgimento di attività

lavorativa dipendente o autonoma.

LE DICHIARAZIONI PERIODICHE PER GLI INVALIDI CIVILI

Gli invalidi civili, titolari di indennità di accompagnamento o di assegno mensile di assistenza (invalidi parziali), sono tenuti a presentare una specifica dichiarazione di responsabilità relativa al mantenimento dei requisiti previsti per le due provvidenze economiche.

Più precisamente:

entro il 31 marzo di ogni anno gli invalidi civili titolari di [indennità di accompagnamento](#) sono chiamati a dichiarare se siano stati ricoverati o meno a titolo gratuito, indicando anche l'eventuale periodo di ricovero (normalmente su modulo inviato dall'Istituto stesso);

entro il 31 marzo di ogni anno gli invalidi parziali titolari di assegno mensile di assistenza, devono invece dichiarare se abbiano svolto o meno attività lavorativa, e indicare l'eventuale importo, o la presenza di altri eventuali redditi. Non viene più richiesta l'espressa iscrizione alle liste di collocamento ([Messaggio INPS n. 5783](#) del 6 marzo 2008);

per i minori con indennità di frequenza, dichiarazione annuale di frequenza a scuola, centri riabilitativi, ... (normalmente da presentare all'INPS o all'Asl – Commissione invalidi civili, in dicembre - gennaio; controllare il decreto di concessione)

ALTRI BENEFICI LEGATI ALL'INVALIDITA'

- A partire dal 33% di invalidità: fornitura di [ausili e protesi](#) previsti dal nomenclatore nazionale in relazione alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità;
- dal 46%: [iscrizione alle liste speciali per il collocamento](#) degli invalidi civili (per essere iscritto a queste liste è necessario essere sottoposto a visita per l'accertamento delle capacità residue, la L68/1999, il cui iter è simile a quello dell'invalidità civile al punto che normalmente si chiedono contemporaneamente);
- dal 67%: [esenzione dal ticket sanitario](#) per prestazione specialistiche. Questo vale anche per i minori con indennità di frequenza;
- i lavoratori con invalidità superiore al 74% iscritti all'Inps (per le altre casse previdenziali,

vedere di volta in volta) hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici. La domanda va fatta dunque eventualmente durante la vita lavorativa, non in prossimità della pensione (per la domanda, si faccia riferimento a patronati o sindacati);

contrassegno per gli invalidi per la circolazione e la sosta: per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Usl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il solo certificato di invalidità civile.

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA' INPS

(come lavoratore)

E' un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

I REQUISITI

I requisiti

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- avere una infermità fisica o mentale, accertata dal medico legale dell'Inps, che provochi una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
- l'iscrizione presso l'Inps da almeno cinque anni;
- un'anzianità contributiva di minimo cinque anni, di cui almeno tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti per tre anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto ad una nuova visita medico-legale. Dopo tre conferme consecutive l'assegno diventa definitivo.

L'assegno ordinario di invalidità, proporzionale ai contributi versati, viene concesso anche se si continua a lavorare, purché si rimanga al di sotto di un certo limite. Al compimento dell'età



pensionabile l'assegno viene trasformato in pensione di vecchiaia.

LA DOMANDA

La domanda

La domanda deve essere compilata sul modulo disponibile presso gli uffici Inps o sul sito dell'Istituto www.inps.it nella sezione "moduli" e presentata direttamente agli uffici Inps oppure inviata per posta o trasmessa tramite i Patronati, che offrono assistenza gratuita.

LA PENSIONE DI INABILITA' INPS

(come lavoratore)

E' una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi affetti da un'infermità fisica o mentale.

I REQUISITI

I requisiti

Si può ottenere quando si verificano le seguenti condizioni:

- un'infermità fisica o mentale, accertata dal medico dell'Inps, che provochi una assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
 - un'anzianità assicurativa presso l'Inps di almeno cinque anni;
- un'anzianità contributiva di minimo cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Per ottenere la pensione di inabilità non si deve svolgere alcuna attività lavorativa. Può essere soggetta a revisione da parte dell'Inps stessa. L'ammontare della pensione è proporzionale ai contributi versati.

Ulteriori informazioni e approfondimenti si possono consultare le seguenti fonti:

www.inps.it

www.handylex.org

Dr. Giorgio Zoccatelli
Assistente sociale
Centro Fibrosi Cistica
Azienda Ospedaliera di
Verona